ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1086 del 01/03/2018

Oggetto Società ROTAGRI SRL in Comune di Ferrara - Modifica

sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Proposta n. PDET-AMB-2018-1073 del 27/02/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante PAOLA MAGRI

Questo giorno uno MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

arpae

agenzia
prevenzione
amblente energia
emilia-romagna

Sinadoc 1749/2018/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società ROTAGRI SRL con sede legale nel Comune di Ferrara,

Via G. Fabbri 674 - Torre Fossa - ed impianto nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede

legale - Protocollo istanze del SUAP del Comune di Ferrara n. 73534 del 22/06/2017. Modifica sostanziale

dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.7474 del 22/12/2015 rilasciata dalla

Provincia di Ferrara rettificata con atto DET-AMB-2016-4108 del 24/10/2016 rilasciato da Arpae, per l'attività

di Produzione, manutenzione e commercio di veicoli agricoli, industriali, ruote e

LORO COMPONENTI.

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 22/06/2017, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di

Arpae Ferrara il 04/12/2017 con il n. PGFE/2017/13668 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in

data 22/06/2017, dalla Società ROTAGRI SRL dal Sig. Claudio Parma in qualità di Legale

Rappresentante, on sede legale nel Comune di Ferrara, Via G. Fabbri 674 - Torre Fossa - ed impianto

nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica sostanziale dell'attività

autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.7474 del 22/12/2015 rilasciata dalla Provincia di

Ferrara rettificata con atto DET-AMB-2016-4108 del 24/10/2016 rilasciato da Arpae, ai sensi del D.P.R.

13 marzo 2013 n. 59;

Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di PRODUZIONE, MANUTENZIONE E

COMMERCIO DI VEICOLI AGRICOLI, INDUSTRIALI, RUOTE E LORO COMPONENTI;

- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale

dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.7474 del 22/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara

rettificata con atto DET-AMB-2016-4108 del 24/10/2016 rilasciato da Arpae per quanto riguarda le

seguenti matrici ambientali:

emissioni in atmosfera:

- introduzione della nuova emissione **E10** derivante da opreazioni di saldatura (escluso acciaio inox).

attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica

Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle



piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesrta integrazioni);

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

 Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

 Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

 Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Visti

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;



L. 447/95

Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente
 in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto n.7474 del 22/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara rettificata con atto DET-AMB-2016-4108 del 24/10/2016 rilasciato da Arpae;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.7474 del 22/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara rettificata con atto DET-AMB-2016-4108 del 24/10/2016 rilasciato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.5;
- Visto il parere del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico e all'aspetto urbanistico assunto al
 P.G. di Arpae in data 23/01/2018 con il n. PGFE/2018/803;
- Visto il medesimo parere trasmesso dal SUAP dal Comune di Ferrara e assunto al P.G. di Arpae in data
 06/02/2018 con il n. PGFE/2018/1434
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae



delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione
 Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
 Arpae di Ferrara;

ADOTTA

la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.7474 del 22/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara rettificata con atto DET-AMB-2016-4108 del 24/10/2016 rilasciato da Arpae, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società ROTAGRI SRL nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via G. Fabbri 674 - Torre Fossa - ed impianto nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE, MANUTENZIONE E COMMERCIO DI VEICOLI AGRICOLI, INDUSTRIALI, RUOTE E LORO COMPONENTI.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente	
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune	



2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche, contrassegnati con le lettere "S2", è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" Rete Fognaria.
- 2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**" Rete Fognaria.
- 3. La vasca di ossidazione totale dovrà avere una capacità almeno pari a 5 A.E.
- 4. Il rilascio del presente titolo abilitativo non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e dei regolamenti comunali.

Si precisa inoltre che:

L'Amministrazione Comunale è esente da danni che si possono arrecare a causa del malfunzionamento della rete fognaria.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare le ispezioni che riterrà necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico in qualsiasi momento.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", denominate E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10.
- 2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

Emissioni	E1 appassimento	E2 essiccazione	E3 essiccazione	E4 essiccazione	E5 verniciatura
Portata (Nm³/h)	2.500	2.500	2.500	2.500	16.000
Durata (h/giorno)	8	8	8	8	8
Altezza minima (m)	11	11	11	11	11

Inquinanti (mg/Nm3)

Materiale particellare	5	5	5	5	5
COV come COT	50	50	50	50	50
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	adsorbitore



la ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno annuale** alle emissioni **E1, E2, E3 ed E4**; per quanto riguarda l'emissione **E5** derivante da attività di cui al al'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la ditta è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di verniciatura, fermo restando il rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

Emissioni	E6 saldatura	E7 Saldatura robot	E8 Graniglia tura - sabbiatura	E9 Taglio laser	E10 saldatura
Portata (Nm³/h)	7.000	8.000	1.876	3.500	7.000
Durata (h/giorno)	5	5	4	8	4
Altezza (m)	10	10	6	11	11
Inquinanti (mg/Nm³)					
Materiale particellare	10	10	10	10	10
Ossidi di azoto (espressi come NO2)				20	
Monossido di Carbonio (espresso come CO)				5	
Sistema di abbattimento	F.T.		F.T.	Filtro a cartuccie	

La ditta dovrà eseguire autocontrolli alla emissione E9 con frequenza almeno annuale

Per quanto riguarda le emissioni **E6, E7 ed E10** derivanti da attività di cui al al'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- a. sono escluse le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura e lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- b. l'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- c. per quanto riguarda l'emissione **E10** dovrà essere effettuato un autocontrollo alla messa a regime mirante alla verifica dei valori limite

Per quanto riguarda le emissioni **E8** derivante da attività di cui al al'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di granigliatura e



sabbiatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

- 3. per quanto riguarda le emissioni **A** e **B** derivanti da bruciatori alimentati a metano della potenza complessiva di 547 kW termici, rientrano tra le attività di cui al comma 1 dell'art.272 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e non necessitano di autorizzazione:
- 4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire
 dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni
 prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
- 7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
- 8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
- 9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamen-



to.

- 10.I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
- 11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

- l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- 2. nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, **sostituisce**, l'Autorizzazione Unica Ambientale attatto n.7474 del 22/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara rettificata con atto DET-AMB-2016-4108 del 24/10/2016 rilasciato da Arpae , dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.



Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.